TORNATA DELL'8 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. *Omaggio — Relazione sui progetti di legge per disposizioni relative alla Banca Nazionale, e per un assegnamento al principe Carignano — Seguito della discussione del progetto di legge per il traslocamento della marineria militare da Genova alla Spezia — Il relatore Cugia dà comunicazione dell'articolo di aggiunta formolato dalla Commissione per la costruzione di un* dock *a Genova — Obbiezioni dei deputati Isola e Della Motta, e risposte dei deputati Monticelli e Farina P., e del presidente del Consiglio — Osservazioni dei deputati Valerio, Casaretto, Michelini G. B., Cabella, Notta e Sauli — Approvazione di quell'articolo — Votazione ed approvazione dell'intiero progetto — Votazione ed approvazione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti — Discussione del progetto di legge per l'alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna — Proposizioni dei deputati Sulis e Sineo all'articolo* 1 *— Emendemento del ministro delle finanze all'articolo* 7 *— Spiegazioni del relatore D'Arcais — Approvazione dei sette articoli, con emendamento all'ultimo — Votazione ed approvazione dell'intiero progetto — Discussione del progetto di legge per la rivendita di polveri da caccia — Istanze al ministro del deputato Sulis — Approvazione degli articoli e dell'intiero progetto — Votazione ed approvazione dei progetti di legge per la ricostruzione della caserma dei Grani a Casale, e per alienazione di beni demaniali in terraferma.*

La seduta è aperta alle ore 1 1[2 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUARAZ, *segretario*, espone il sunto delle seguenti petizioni:

6352. 70 membri del corpo sanitario dello Stato, convenuti al Congresso in Torino del 26 p. p. aprile, invocano dalla Camera un provvedimento legislativo che assicuri a tutti i poveri dello Stato l'assistenza sanitaria.

6353. Il sindaco ed il municipio di Cuneo eccitano la Camera perchè determini che nella concessione della ferrovia del littorale venga compresa agli stessi patti e condizioni una diramazione da Nizza a Cuneo, ponendo così la capitale in diretta comunicazione col mezzogiorno della Francia.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il signor P. Thermignon fa omaggio alla Camera di un esemplare dorato d'una medaglia da lui incisa e fatta coniare per proprio conto nella regia zecca, in commemorazione della solenne funzione del giuramento prestato al cospetto del Parlamento da S. M. il Re Vittorio Emanuele II, in occasione del suo avvenimento al trono.

Sarà posto nelle sale della Camera.

Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI SULLA BANCA NAZIONALE; ASSEGNAMENTO AL PRINCIPE DI CARIGNANO.

PRESIDENTE. Il deputato Gustavo di Cavour ha la parola per presentare una relazione.

CAVOUR G., *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto relativo a disposizioni sulla Banca Nazionale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 753.)

PRESIDENTE. Il deputato Farina M. ha facoltà di parlare per presentare pure una relazione.

FARINA M., *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per un assegnamento al principe di Carignano. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 899.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLA MARINA MILITARE DA GENOVA ALLA SPEZIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge pel trasferimento della marina militare nel golfo della Spezia.

La parola spetta al relatore per riferire sull'avviso

della Giunta intorno agli emendamenti che le furono ieri trasmessi.

CUGIA, *relatore*. In conformità della deliberazione presa ieri dalla Camera di rimandare alla Commissione i vari articoli addizionali che furono proposti da alcuni deputati, la Commissione vostra si riuniva ed invitava ad intervenire nel suo seno i vari deputati proponenti e l'onorevole presidente del Consiglio. Dopo aver presa conoscenza dei diversi emendamenti proposti, unanimemente si convenne nella redazione dell'articolo seguente:

« Nel principio della prossima Sessione il Ministero presenterà al Parlamento un progetto di legge per la costruzione in Genova di un ridotto commerciale marittimo, opportuno a soddisfare alle esigenze del commercio e per la destinazione agli usi della marina mercantile dell'area acquea della darsena e dei fabbricati e piazzali necessari a detti usi, del bacino di carenaggio e dei locali annessi, non meno che del regio cantiere della Foce. »

Io depongo quest'aggiunta sul banco della Presidenza per le ulteriori risoluzioni della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Isola ha la parola.

ISOLA. Signori, io ho dato il mio voto favorevole al progetto di legge pel traslocamento della marina militare alla Spezia, perchè imparzialmente e lealmente lo ho giudicato necessario, utile e convenevole; lo vedo sotto il rapporto politico, sotto il rapporto commerciale. Io darò pure il mio voto a qualunque istituzione commerciale che si proponga non solo all'oggetto di compensare la città di Genova di quel danno materiale che possa avere pel traslocamento della marina militare, danno reale, ma anche in una vista più larga, di cercare tutto ciò che possa migliorare e portare a quel punto cui deve giungere la condizione commerciale di tutto lo Stato, a cui è annessa inseparabilmente anche la sorte di Genova. Quindi io ho sentito con piacere che la Commissione, d'accordo con vari deputati, ha stabilito di fare un'aggiunta al progetto di legge; ma però, letta quest'aggiunta, dico il vero che certe espressioni mi hanno alquanto mortificato.

Leggo in quest'aggiunta che si eccita il Ministero a presentare al principio della prossima Sessione un progetto di legge per la costruzione in Genova di un *ridotto* commerciale marittimo. Ma io ho detto fra me: cosa intende di dire la Commissione con questa parola? Noi cerchiamo qualche cosa che corrisponda alla grandezza del soggetto, all'avvenire e dello Stato e di Genova nelle condizioni che si preparano e che non saranno molto lontane di rivoluzione del commercio del mondo.

Noi dunque cosa prepariamo a questo avvenire? Un *ridotto* commerciale. Ma non c'era nella lingua italiana, nella lingua comune, che deve essere intesa da un popolo intero per fondare anche le sue speranze, un'espressione più adatta per significare quest'idea? Per dire il vero, secondo l'uso comune e per quanto la parola *ridotto* sia italiana, cosa ha mai indicato, da dopo che si parla italiano, un ridotto? Una casa da giuoco. E perchè applicarla ad una istituzione, la quale deve aver per oggetto di realizzare l'avvenire non solo della città di Genova, ma dello Stato nei rapporti commerciali?

I Genovesi stessi ne saranno anche mortificati al par di me, perchè non sapranno bene dove giunga l'idea della Commissione e del Governo. Pur troppo un ridotto commerciale lo abbiamo già in Genova, e si sa che cosa è: la loggia dei Banchi dove s'ingoiano tante volte le fortune di famiglie che vanno a giuocare al commercio, perchè si fa un giuoco anche là. Ma noi cerchiamo che si indichi tal cosa la quale presenti un'idea grande, un'idea che abbracci tutto, e non un'idea limitativa, un'idea meschina a fronte dell'oggetto a cui si deve appropriare.

Per dir il vero, io avrei trovato assai più convenevole l'espressione di *emporio*, che io vedo adoperata dall'aggiunta proposta dall'onorevole Mamiani, perchè *emporio* mi dà veramente nello stile e nella locuzione commerciale l'idea di una gran cosa, di una cosa che abbraccia una città ed anche uno Stato intero; ma certamente la parola *ridotto* non corrisponde a quest'idea.

L'onorevole Mamiani nel suo progetto mette poi fra parentesi la parola *dock*, la quale restringe alquanto la parola *emporio*. Ma io non entro adesso nella questione se quest'emporio debba essere un emporio soggetto ai sistemi doganali o libero, se debba essere di una tale vastità da abbracciare anche un paese intero; io non dico questo, per quanto l'istituto di Milano abbia l'anno scorso stabilito un premio per chi tratterà meglio il quesito se convenga stabilire gli emporii in fabbricati limitati, oppure in interi paesi; questa questione per adesso la lascio a parte, ma dirò sempre che almeno almeno si deve presentare alla nazione l'idea di una grande instituzione, non circoscritta, non limitata a un'opera materiale, ma che abbracci in sè il commercio in tutta quella latitudine che sarà conciliabile colle condizioni del paese e coi vantaggi finanziari, e che corrisponda alla prosperità che l'avvenire ci prepara se sapremo profittarne.

Per dire la verità, io ripeto che la parola *ridotto* la credo così meschina, che la direi quasi esprimente il niente.

Tali sono le riflessioni che presento alla Camera; essa ne faccia quel giudicio che crede: quanto a me dico che sono convinto essere la parola *ridotto* una parola impropria, e sostituirei piuttosto la parola *emporio*, lasciando che quest'espressione nel progetto a concepirsi dal Governo sia poi determinata a quell'idea che si crederà di adottare, ma lasciandole per ora tutta la sua latitudine.

MONTICELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Monticelli ha facoltà di parlare.

MONTICELLI. Siccome la parola *ridotto* è stata presa dalla Commissione dall'emendamento che è stato sottoscritto da me insieme ad altri miei amici, credo perciò dover dare una spiegazione.

Io non insisterei sulla parola *ridotto*, nè sulla redazione dell'intero emendamento, che vedo avere la Com-

missione in grandissima parte accettato; se si vuol concedere anche di più di quello che io e i miei amici volevamo, non m'oppongo, ma dirò che, quanto al vocabolo *ridotto*, sebbene io fossi persuaso che era affatto appropriato all'uso, ne ho fatta ricerca nel dizionario del Tramater, e trovai appunto che si chiama anche *ridotto* quel luogo dove convengono molte persone pei loro negozi di commercio. Chiesi il parere di persone che nella Camera hanno nome di conoscere la lingua italiana meglio di me, e queste mi dissero che il termine più adatto era *ridotto;* e siccome poi aveva messo tra parentesi la parola *dock*, questo mi parve spiegare abbastanza quello che intendevamo per la parola *ridotto commerciale marittimo*.

Ecco perchè è stata messa questa parola, che poi è stata adottata dalla Commissione; del resto, se la Camera preferisce la parola *emporio*, faccia come meglio crede.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato della Motta ha facoltà di parlare.

DELLA MOTTA. Mi permetterà la Camera di fare qualche breve osservazione sopra questo articolo. Mi pare che i termini in cui questo emendamento o, a meglio dire, quest'aggiunta è concepita, siano molto ampi; nulla v'è detto circa l'obbligo di costrurre il ridotto commerciale marittimo nuovo di cui si parla, circa la estensione dell'abbandono, direi, che lo Stato promette di fare e in certo modo già fece dei locali che ha ora fra le mani. Negli scorsi giorni fu sempre dichiarato dal Ministero che questo abbandono non sarebbe gratuito; inoltre mi pare che ieri alcuni degli oratori, e questa è una spiegazione che io domando, mi pare, dico, che alcuni fra gli oratori genovesi hanno detto che una qualche parte di questi locali non sarebbe stata necessaria al commercio e potrebbe tuttora riuscire utile al Governo, quand'anche venisse effettuata la traslocazione della marina militare; quindi mi pare che i termini sieno troppo larghi ed impegnino il Governo ad abbandonare fin d'ora tutti quei locali, mentre potrebbe aver bisogno di conservarne una parte; inoltre che non si spieghi bene il modo ed a chi incumberà la spesa delle nuove costruzioni.

Una voce. Si presenterà una legge.

DELLA MOTTA. Bene, ma quando in una legge che ne promette un'altra si comincia a fissare una massima generica, la cosa è assai diversa da ciò che avviene quando si fanno dal Ministero delle dichiarazioni che si accettano dalla Camera; ieri si dichiarò che questi locali si sarebbero possibilmente adattati ad uso del commercio, ma si disse pure che non si sarebbero dati gratuitamente. Ma il dire, come si dice in quest'articolo addizionale, che si costrurrà il *dock* e che questi locali saranno interamente ceduti senza alcuna riserva, mentre il Governo può aver bisogno di ritenerne una parte, mi pare che costituisca un certo impegno più largo che non fosse quello a cui si riferivano i discorsi dei giorni antecedenti, che può dar luogo a disputazioni per l'avvenire. Non dubito che, quando il Governo avesse bisogno di conservare una parte dei locali che adesso possiede, il commercio sarebbe ragionevole e condiscendente; tuttavia, senza contrastare il principio, dico che mi sembra che i termini dell'aggiunta sieno troppo larghi, e faccio osservare che un articolo di legge ha un altro peso che non abbia una semplice dichiarazione ministeriale od anche un ordine del giorno. Quindi, trattandosi di stabilire per legge una massima che darà fin d'ora un certo diritto al commercio marittimo di vedere posti a suo servizio nuove costruzioni e locali governativi, io credo che i termini della medesima debbano segnare i confini entro cui sin d'ora il Governo s'impegna a queste destinazioni e promesse.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri ha la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* L'onorevole Della Motta ricorderà che ieri, quando vennero letti questi emendamenti, prendendo io la parola per far conoscere l'opinione del Governo intorno ai medesimi, ebbi a dichiarare che consentiva pienamente nel principio che i locali della darsena, e specialmente l'area acquea, fossero consecrati a stabilimenti adatti alla marina mercantile; ma nello stesso tempo aggiungeva che non era intenzione del Governo di farne cessione gratuita.

Evidentemente la marina mercantile non costituisce un ente morale; essa è formata di un complesso d'individui. Quindi egli è evidente che questi stabilimenti dovranno essere dati ad una società, la quale vi farà uno stabilimento dove si ripareranno le navi, e fors'anche si costruiranno alcune macchine accessorie per uso della navigazione. Questo stabilimento ricaverà un beneficio dall'opera sua e dovrà pagare un corrispettivo per il locale che occuperà. Se questo locale si desse gratuitamente, non si farebbe un beneficio alla marina mercantile, ma si accorderebbe un vantaggio ad alcuni individui o ad una società. Quindi rimane inteso che questo articolo non ha altro scopo fuor quello di stabilire che quel locale sarà destinato alla marina mercantile. Non vi è niente nella proposta della Commissione che stabilisca un principio diverso. Essa dice:

« Nella prossima Sessione il Ministero presenterà al Parlamento un progetto di legge per la costruzione in Genova di un ridotto commerciale marittimo, opportuno a soddisfare alle esigenze del commercio... »

Questo riflette il *dock*. Ora è evidente che il *dock* è un'impresa fatta da speculatori privati, i quali ricavano, in correspettivo delle spese che fanno, una tassa sia per lo scarico ed il carico dei bastimenti, sia per il ricovero delle merci in appositi magazzini, sia per quelle altre operazioni che si fanno a favore del commercio. Quindi non è il caso di fare a questa compagnia una cessione gratuita di un locale demaniale.

Prosegue poi: « e per la destinazione agli usi della marina mercantile dell'area acquea della darsena, dei fabbricati, dei piazzali destinati a detti usi, del bacino di carenaggio e dei locali annessi. »

Dice qui che questi dovranno essere destinati, ma non gratuitamente. Saranno stabilimenti privati; giacchè, ripeto, non si può costituire un corpo morale detto *marina mercantile*, il quale faccia riparazioni ai propri bastimenti: questo non esiste in nessun paese del mondo. Poi è detto che questo sarà regolato per legge. Quindi non vi è altro impegno (e impegno morale anzichè legale) se non di destinare tutti quei locali ad uso della marina mercantile.

Qui farò osservare alla Commissione che io aderisco a tutto l'articolo, meno l'ultima frase dove accenna il cantiere della Foce. In verità non dico che esso non possa essere destinato alla marina mercantile, ma mi sembra che potrebbe avere anche un'altra destinazione nell'interesse pubblico. Ricorderò alla Camera come la società costituitasi in Genova per fare la strada ferrata sino a Camogli e forse a Chiavari e al confine modenese, avesse nella sua domanda manifestato essere il locale della Foce opportunissimo a stabilirvi non la stazione definitiva, ma le officine di riparazione e i magazzini della società, che sarebbe impossibile senza una spesa di parecchi milioni erigere nell'interno della città; questa società ci aveva chiesto il locale del lazzaretto e del cantiere.

Se vi fosse una società sola per le strade delle due riviere, forse potrebbe mettere i suoi depositi nella riviera di levante; ma ad ogni modo non avendo il cantiere della Foce nessuna qualità speciale che lo renda indispensabile al commercio di Genova, giacchè dei cantieri di costruzione ve ne sono in tutto il litorale, e si possono costrurre navi a Sestri, come alla Foce, come a Varazze, come in molti altri luoghi, io non credo che si debba stabilire fin d'ora che il cantiere della Foce avrà una destinazione esclusiva per la marina mercantile. Io quindi acconsento, a nome del Governo, alla proposta della Commissione come io l'ho spiegata, chiedendo solo la soppressione di quanto si riferisce al cantiere della Foce.

CUGIA, *relatore*. La Commissione acconsente a questa soppressione.

PRESIDENTE. Il deputato Farina P. ha facoltà di parlare.

FARINA P. Dopo le spiegazioni date dal signor ministro non mi resta che a dire semplicemente come appunto si fossero sostituite le parole: *area acquea della darsena*, all'altra: *darsena*, perchè il signor ministro aveva detto che una parte dell'area terrestre della darsena, dirò così, poteva occorrere al Governo per altri usi. Quindi si è detto *area acquea* per lasciare campo al Governo di potersi servire di quell'altra parte della darsena, di cui aveva dichiarato aver mestieri.

Del resto, siccome le donazioni quando non sono scritte espressamente non si suppongono, non so come l'onorevole Della Motta abbia trovato che quest'articolo possa impegnare lo Stato in una donazione.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io lodo il pensiero di chi proponeva quest'emendamento, se lo faceva, come immagino, coll'intendimento di offrire alla Liguria, a Genova specialmente, quasi un compenso della sottrazione che le vien fatta. Ma io ritengo che questo compenso potrebbesi dare in modo molto migliore anzichè colla promessa di una legge; promessa che, in verità, non ha gran valore, se non lo stretto valore della promessa personale del ministro. Noi abbiamo avuto un esempio solenne del poco valore di una promessa di legge fatta per legge, e ricordo la promessa della legge sul matrimonio civile. (*Si ride*) Vi fu mai altra promessa più solenne di questa? Quale ne sia stata l'esecuzione, lo domando alla vostra coscienza. *(Segni di assenso)*

Or dunque io non dubito a dichiarare inefficace una promessa di legge vaga ed indeterminata come questa, che può dar luogo all'interpretazione che sentimmo un momento fa dall'onorevole Della Motta, il quale credeva che il Governo dovesse cedere gratuitamente gli stabilimenti militari marittimi posseduti attualmente dal Governo, e l'interpretazione data dall'onorevole presidente del Consiglio, dalla quale emerge che il Governo non si giudica nè punto, nè poco obbligato (ed io sono d'accordo con lui) a dare gratuitamente questi locali.

Io vado convinto che l'esecuzione di un *dock* a Genova, tolta la marina militare, la natura delle cose ve la impone, senza che vi sia di bisogno che voi scriviate ciò nella legge. Questa è un'opera a cui l'industria privata ricorrerà certamente; ne è troppo generale e sentito il bisogno, perchè, levato uno degli ostacoli che si oppongono all'esecuzione di questi *docks*, essi non vengano a compiersi. Nè io vorrei che nell'esecuzione di questi *docks*, l'intromissione governativa andasse al di là della vendita di quella parte dei locali che saranno a ciò necessari; perchè, secondo me, il Governo che vuol fabbricare esso stesso dei *docks* ed amministrarli, si mette in una via pericolosissima. Spetterà all'industria privata di comprare questi locali, di eseguire questi lavori; ad essa spetterà l'amministrarli. Or dunque, perchè vogliamo noi prescrivere in una legge ciò che dovrà in gran parte essere opera dei privati? Io vi dirò in che modo potreste compensare realmente Genova della iattura che essa crede di soffrire con questa disposizione; e ciò sarebbe coll'incoraggiare il traforo del Luckmanier.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Ma a ciò il Governo rivolge sempre le sue mire.

VALERIO. Ma non è men vero che non si è rinnovato la prescrizione del sussidio scaduto qualche tempo fa, il quale era prescritto da un articolo di legge, il sussidio, cioè, di 10 milioni che noi eravamo obbligati a dare per questa strada.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Mi permetta l'onorevole Valerio che io lo interrompa ancora per dirgli che ieri stesso ho scritto al nostro ministro in Isvizzera incaricandolo di annunciare alle compagnie che già si sono formate, o che stanno formandosi, che il Governo sardo è sempre nell'intenzione, e credo che il Parlamento sarà pure di que-

sto parere, di concorrere a quest'impresa nei limiti stabiliti dalla legge a cui egli faceva allusione.

VALERIO. Io che nelle promesse dei ministri non ho larghissima fiducia, ho detto testè non aver fiducia neanco negli articoli di legge di vaga natura come questo; preferisco però a questo la parola del ministro. E tuttavia rammento che noi avevamo fatto un atto in favore della strada del Lucmagno, con cui promettevamo la somma di 10 milioni a quella società che si sarebbe presentata per eseguirla; che non essendosi questa società presentata in tempo utile, questa nostra promessa è perenta; che noi potremmo rinnovarla in questa legge, come la scrivevamo in altra legge in cui il Lucmagno non vi entrava per nulla, come non c'entra in questa. Per tal guisa noi faremmo un atto positivo e reale in favore di Genova.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* All'occasione della legge del Moncenisio si potrà fare.

VALERIO. Se il signor ministro consente che sia inserta nella legge del Moncenisio e faccia promessa di aderirvi...

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Non ho nessuna difficoltà.

VALERIO... io non insisto maggiormente; solamente parevami che quest'articolo, che, secondo io penso, non ha nessun valore legislativo, nè finanziario, nè di altra natura per Genova, perchè, come ho detto, si tratta di un'impresa che dovrà essere assunta da privati e che sorgerà dalla natura stessa delle cose, dovesse essere rimpiazzato con una cosa reale, da un atto efficacemente utile a Genova. Ora io sono lieto di avere colle mie parole ottenuta dal ministro la promessa di aderire ad un articolo di legge il quale, rinnovando l'offerta di una somma egregia per l'impresa del Lucmagno, porta a Genova non un'illusoria parola, ma un serio e reale vantaggio. A Genova ed a tutto il commercio ligure nessun beneficio si può arrecare che superi quello che deve derivargli da un pronto congiungimento col cuore della Germania.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze.* Darò una spiegazione intorno al Lucmagno. È vero che la facoltà data al Ministero dalla legge del 1853 di concorrere per la somma di 10,000,000 alla strada del Lucmagno, trovasi perenta non essendosi presentata una compagnia in tempo utile; tuttavia il Governo, avendo la certezza morale che il Parlamento confermerebbe questa facoltà, ha sempre condotto le negoziazioni come se il concorso fosse assicurato.

Il maggior ostacolo che si era trovato nelle negoziazioni tra il Governo e le compagnie che avevano già intrapresi gli studi si fu perchè queste compagnie si erano sgomentate per la costruzione della galleria. Si era però già arrivati al punto di trovare compagnie che avrebbero costrutto la strada fino al piede del Lucmagno e ad un'altezza rilevante, sia da una parte che dall'altra. Ma il Governo, in questa condizione di cose, diceva che non poteva più concorrere per la medesima somma se non si faceva la strada continua, se vi era un'interruzione. Tuttavia, anche per arrivare a quel limite, per portare la strada a quell'altezza dove comincierebbe la galleria, vi sono ancora grandi difficoltà; e siccome si trattava di stabilire una buona strada fra i due punti estremi della strada ferrata, il Governo giunse fino a dire che sarebbe disposto a concorrere, non più per la la somma di 10,000,000, ma in un certo determinato limite.

Se il sistema che si è trovato per fare le gallerie riesce (e non ho solo speranza che riesca, ma potrei dire che ne ho la quasi certezza), evidentemente anche la costruzione della galleria del Lucmagno diventa opera possibile in un tempo ragionevole, ed in allora sarà quasi certo che compagnie solide si presenteranno per far eseguire la strada.

La concessione nel cantone Ticino è stata data ad una compagnia bastantemente solida, la quale però, se non avesse altro sussidio, incontrerebbe qualche difficoltà a portarla a compimento. Ma, come ho già detto alla Camera, una casa bancaria potentissima prendendo grandissimo interesse a questa strada, perchè è interessata nella strada del nord-est della Svizzera, cioè nella strada da Coira al lago di Costanza, strada che non ha nessuno o pochissimo valore se non si porta attraverso al Lucmagno, vi è tutta probabilità, massime se il sistema che noi adopreremo per il Moncenisio viene ad essere riconosciuto applicabile da tutti gli uomini dell'arte, avvi grandissima probabilità, dico, che col sussidio dalla Camera altra volta votato, e che pare disposta a votare di nuovo, si darà mano a questa impresa in un tempo non troppo lontano.

Ora, se la Camera stima di riconfermare la facoltà fatta al Governo di concorrere alla costruzione della strada del Lucmagno per una somma di 10 milioni, si può dar questa facoltà inserendo il disposto nella legge che presenteremo, spero, subito dopo le feste dello Statuto per la costruzione della strada del Moncenisio.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha facoltà di parlare.

CASARETTO. Il deputato Della Motta teme che con questa aggiunta che si propone alla legge si impongano al Governo eccessivi impegni, l'obbligo di compensi troppo forti da dare al commercio genovese. Io credo che non si impone nessun impegno al Governo, e credo così poco a questo che, dico la verità, stimo questa aggiunta perfettamente inutile; essa ha ai miei occhi una utilità piuttosto morale che positiva.

Due cose si contemplano in questa aggiunta, una delle quali è l'area acquea della darsena che si deve destinare ad uso di raddobbo dei bastimenti. Negli anni addietro si era fatto il progetto di erigere un *dock* nella darsena, perchè si credeva che non si potesse fare un *dock* in nessun altro sito; allora si sollevò contro l'opinione della marina, la quale diceva non mancare località per fare dei *docks* (e infatti abbiamo veduto in seguito che si sono fatti 51 progetti), e soggiungeva es-

sere barbarie distruggere questa darsena che può essere utilizzata per la necessità della marina.

Lo stesso Governo ha poi riconosciuto che non era più il caso di fare un *dock* nella darsena; e che cosa ora al Governo si dice? Eliminate il pensiero di un *dock* nella darsena. Naturalmente l'idea di fare dell'area acquea della darsena un bacino di raddobbo è il miglior mezzo di valersi della medesima e di renderla profittevole pel Governo. E che cosa si dice al Governo in fin dei conti? Gli si dice: fate i vostri interessi, perchè sono perfettamente d'accordo cogli interessi della marina; cosicchè quest'aggiunta non avrebbe, ripeto, altro scopo se non quello morale di tranquillizzare la marina dandole affidamento che non si distruggerebbe questo bacino per farne un *dock*, ma si lascierebbe utilizzare dalla marina stessa pei raddobbi dei bastimenti, e in ciò ora il Governo è perfettamente assenziente.

Nella seconda parte si parla del *dock:* ma anche qui il Governo ha tutto l'interesse che il *dock* si faccia: d'altronde non è il Governo che deve farlo, non deve perciò spendere un soldo, deve soltanto permettere che il *dock* si faccia da privati o da società. Negli anni addietro si sono varie volte presentate delle compagnie o intraprenditori che si proponevano di fare questo *dock;* il Governo ha creduto allora di non permetterlo; avrà avuto le sue ragioni: ma ora che la questione della Spezia è eliminata, il Governo non ha più alcun interesse ad impedire l'erezione di questo stabilimento; cosicchè l'aggiunta anche per questa seconda parte non avrebbe più che uno scopo morale, che è quello di tranquillizzare il commercio, dicendogli che il Governo non frapporrà impedimenti a che il *dock* si faccia. Non mi pare quindi che si imponga alcun impegno al Governo. Se poi si vuole guardar la cosa dal lato positivo, credo che la proposta sia affatto inutile; essa, come ho detto, non ha che lo scopo morale di tranquillizzare il commercio, dicendogli: l'interesse del Governo è identico al vostro, e d'ora innanzi avrete un bacino di raddobbo pei bastimenti ed avrete un *dock*.

MICHELINI G. B. Sono dell'opinione degli onorevoli Valerio e Casaretto, essere cioè perfettamente inutile l'articolo proposto in aggiunta dalla Commissione. Già altre volte ho manifestato il mio intimo convincimento che colle leggi si debbano dare diritti od imporre obbligazioni ai cittadini. Tutto il resto non può formare oggetto legislativo.

In un paese nel quale, in virtù della Costituzione, i deputati g dono del diritto d'iniziativa, credo assolutamente inutili quegli articoli di legge che tendono ad obbligare il potere esecutivo.

Già l'onorevole Valerio ha ricordato alla Camera un solenne articolo di legge, il quale non ebbe efficacia di sorta. Chi vi assicura che la stessa cosa non accadrà in questo caso? In sostanza questo articolo prescrive al Ministero di presentare al principio della prossima Sessione un progetto di legge relativo ai magazzini commerciali. Ma non dicendovisi, e non potendovisi dire come sarà compilato questo progetto di legge, nè su quali basi, nè con quali norme, ognuno scorge facilmente quanto sia vago ed indeterminato questo precetto e quanto facile al Ministero il sottrarvisi.

Comprendo benissimo che il Ministero abbia accettato senza difficoltà questo articolo. Egli scorgeva forse che, senza sottoporsi ad una stretta ed efficace obbligazione, sarebbesi per tale guisa cattivati alcuni voti di coloro che credono che dal trasferimento della marina militare fuori di Genova torni danno a quella città. Ma io che non sono mosso da questa od altra simile considerazione, voterò contro l'articolo di cui discutiamo.

Voterò contro questo articolo. Ma approfitto di questa occasione per dichiarare che voterò in favore dell'intiera legge, dopo essermi fatto inscrivere per parlare contro di essa. *(Ilarità generale)*

Ripeto pensatamente, schiettamente, perchè io sono indipendente e libero come l'aria, e non seguo altra norma dei miei giudizi che l'intimo convincimento. Dopo essermi fatto iscrivere per parlare contro la legge, io rinunciava al diritto di parlare, perchè erasi modificata la mia opinione. Rimasi titubante per alcuni giorni. Il grave peso che stiamo per imporre alle nostre finanze, più grave ai miei occhi di quello che lo credano i ministri, mi dissuadeva dal dare il mio assenso alla legge. Ma sulla questione finanziaria prevalse finalmente la questione politica, che giudico molto più importante, ed io voterò per la legge, perchè credo che la marina militare collocata alla Spezia possa giovare al conseguimento delle nostre antiche speranze, alla realizzazione dei più profondi, dei più vivi desiderii nostri. *(Vivi segni di approvazione)*

PRESIDENTE. Il deputato Cabella ha la parola.

CABELLA. L'onorevole Valerio e l'onorevole Michelini hanno mostrato d'intendere che quest'articolo di aggiunta potesse avere lo scopo di compensare Genova del sacrifizio che le si impone portando altrove la marina militare. *(Mormorio)* Non vi sarebbe dignità per i rappresentanti di Genova, e molto meno per coloro che hanno avuto l'onore di parlare nel senso in cui ho parlato io, di lasciar credere che nel Parlamento fosse accettata questa idea.

Genova non fa una questione d'importanza politica per farsi strada ad una questione di compenso in denaro. Dichiaro solennemente che se l'articolo di aggiunta fosse inteso in questo senso, non solo non lo accetterei, ma lo respingerei. *(Bravo!)*

L'emendamento non fu da me proposto; fu bensì da me accettato. E qui prego l'onorevole Michelini di bene intendere ciò che disse l'onorevole Casaretto. Quest'ultimo non respinge l'emendamento, lo accetta; ma lo accetta come un impegno morale, e nel senso che gl'interessi di Genova sono in questo d'accordo cogli interessi dello Stato. Nel senso del mio amico Casaretto accetto anch'io l'emendamento, e lo accetto principalmente per la differenza che in esso si fa tra il ridotto commerciale (non fo questione su questa parola) e la destinazione della darsena agli usi della marina mercantile. Sono lieto di vedere abbandonato il pensiero di

costrurre il *dock* nella darsena, pensiero che non sarebbe conveniente agli interessi della marina, la quale desidera che, ove la marina militare abbandoni questo locale, esso sia destinato alle riparazioni delle sue navi, ed ai moltissimi altri usi di cui la marina mercantile difetta, quali sarebbero, per esempio, un deposito di àncore e di materiali marittimi, che, togliendo la marina militare, bisognerebbe assolutamente provvedere.

Ecco unicamente il senso in cui, come l'onorevole mio amico Casaretto, intendo di accettare questo articolo.

LA MARMORA, *ministro della guerra e marina*. Domando di parlare.

Il Ministero desidera sempre intendersi chiaramente in tutte le deliberazioni, onde poi non si creda che manchi alle fatte promesse. Dalle parole or dette dall'onorevole Cabella, sembrerebbe quasi che il Ministero avesse preso l'impegno di fare il *dock* assolutamente fuori della darsena: ora questo non è. Non conosco ancora minutamente tutto il progetto pel *dock* che pare vogliasi stabilire nella massima parte nel seno di Santa Limbania, ma, se non erro, si vuole anche occupare quella parte della darsena che è più vicina a quel seno. Ad ogni modo ripeto che ciò malgrado rimane sempre nell'area della darsena, nel bacino di carenaggio, nel magazzino dei salumi uno spazio più che sufficiente per fare un emporio marittimo ad uso del commercio di Genova.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Notta.

NOTTA. Siccome fui uno di quelli che sottoscrissero la proposta in discorso, credo dover aggiungere alcune parole dopo quelle testè pronunziate dall'onorevole Cabella, onde spiegare i motivi che mi indussero a sottoscriverla.

Io lodo moltissimo l'onorevole Cabella di avere rilevato il sentimento di dignità con cui i Genovesi hanno creduto di accogliere questa proposta, e dichiaro che io l'ho sottoscritta qual deputato, anzi qual sindaco di Torino, appunto per dimostrare come noi Torinesi siamo gelosi quant'altri mai della dignità e del progresso di Genova, e come desideriamo associarci non solo alla sua gloria passata, ma anche alle sue speranze avvenire. Dichiaro inoltre che a sottoscrivere questa proposta ci spinse principalmente l'idea di spegnere una volta quei dissidi che un tempo cagionarono la rovina della comune patria, ed agevolare così la via a ciò che può condurci alla sua redenzione. *(Bravo!)*

SAULI. Dalle parole dette dall'onorevole ministro della guerra sembrerebbe che il progetto del *dock*, di cui vagamente si discorre, debba occupare la maggior parte della darsena di Genova.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. No, no!

SAULI. Mi perdoni. Pare abbia detto che, tranne l'area acquea, il bacino di carenaggio ed il bacino dei salumi, il resto debba essere occupato, perchè quella parte basterebbe per la marina mercantile. Io farò osservare che non si favorirà la marina mercantile, cioè il commercio, se oltre a questi stabilimenti non le si dà ancora una gran parte dei fabbricati che sono verso i cantieri attuali dell'arsenale. È necessario che la marina mercantile abbia magazzini ed officine, e non possono essere tutti nello stesso luogo: le officine saranno, per esempio, dalla parte del bacino di carenaggio, i magazzini vogliono essere dall'altra. Questi magazzini poi non sono di lusso, bensì di assoluta necessità. Noi non abbiamo magazzini di salvataggio. In caso di tempesta a chi ricorreremo, se non vi sarà una società la quale prepari i materiali necessari per soccorrere i bastimenti? Questi oggetti poi serviranno anche ai bastimenti della marina da guerra, perchè potrebbe esservene occasionalmente alcuno di stazione. È dunque anche nell'interesse del Governo di permettere che la marina mercantile faccia questi depositi.

Inoltre si è sempre detto in questa lunghissima discussione che lo scopo del Governo era di favorire il commercio, mentre che cercava l'ampliazione ed il perfezionamento della marina mercantile. Ora dunque, come si favorirà il commercio se non gli si danno i mezzi necessari per supplire ai suoi bisogni?

Uno dei mezzi principali è appunto quello dello stabilimento di queste officine e magazzini. Qual vapore verrà mai a Genova se non saprà dove riparare? Per conseguenza io voto l'emendamento tal qual è, non per l'effetto legale che può avere, ma per la forza morale; e così mi unisco anche ai sentimenti manifestati dall'onorevole Cabella.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io esprimerò solo, poichè si vuol entrare nella discussione della futura legge, la speranza che il Ministero non dimenticherà di mantenere qualche cosa per la marina militare a Genova. Io credo che un *pied à terre*, per così dire, dovrà sempre averlo in quella città, che, volere o non volere, sarà sempre la capitale marittima dello Stato; e credo che sia importantissimo il pensare a ciò.

Poichè ho la parola, dirò cosa che da lungo tempo mi sta sul cuore: ed è che mi pare che la discussione parlamentare si vada nel nostro Consesso da qualche tempo troppo sviando; da qualche tempo si sente di tratto in tratto dai deputati parlarsi a nome di una città, di una provincia; ed io dico che questo non è nel sentimento della rappresentanza nazionale.

Qui non conosco nè deputati di campanile, nè deputati di una provincia; qui siamo tutti rappresentanti della nazione, e nessuno ha il diritto, nè il dovere di venirsi a fare organo di una città o di una provincia qualunque, senza ferire con ciò il sentimento di dignità che è nel cuore di tutti noi; perchè noi rappresentiamo egualmente e la Savoia e la Sardegna, e la Liguria ed il Piemonte. *(Bravo! Bene!)*

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo addizionale proposto, così concepito:

« Nel principio della prossima Sessione il Ministero presenterà al Parlamento un progetto di legge per la

costruzione in Genova di un ridotto commerciale marittimo, opportuno a soddisfare alle esigenze del commercio e per la destinazione agli usi della marina mercantile dell'area acquea della darsena e dei fabbricati e piazzali necessari a detti usi, del bacino di carenaggio e dei locali annessi. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Questo articolo sarà posto in fine del progetto di legge, e prenderà il numero progressivo.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	146
Maggioranza	74
Voti favorevoli	94
Voti contrari	52

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI BENI CENSIBILI E NON CENSITI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge portante introduzione in estimo dei beni censibili e non censiti, e quelli ridotti a nuova coltura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 883.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge testè letto.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti :)

« Art. 1. Saranno dispensati dall'eseguire le operazioni contemplate nella legge del 1° gennaio 1857 i comuni, i quali con apposita deliberazione del Consiglio comunale sottoposta a sommaria verificazione dell'amministrazione delle contribuzioni dirette facessero constare che l'introduzione in estimo dei terreni indicati in quella legge non raggiunga almeno :

« 1° Il 10 per cento del contingente attuale d'imposta, ove questa non oltrepassi le lire 1000;

« 2° L'8 per cento se il detto contingente salga dalle lire 1000 alle 5000 ;

« 3° Ed il 5 per cento ove ecceda le lire 5000.

« Art. 2. Saranno parimente dispensati dall'intraprendere e condurre a compimento le operazioni di stima prescritte colla citata legge del 1° gennaio 1857 i comuni compresi in quelle provincie nelle quali verranno intraprese negli anni 1857, 1858 e 1859 le operazioni pel catasto stabile, ordinate colla legge del 4 giugno 1855.

« Art. 3. I termini fissati coll'articolo 8 della legge suddetta del 1° gennaio 1857 decorreranno dall'epoca della pubblicazione del regolamento prescritto all'articolo 9 della detta legge. »

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	115
Maggioranza	58
Voti favorevoli	102
Voti contrari	13

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALIENAZIONE DI FABBRICATI DEMANIALI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per alienazione di fabbricati demaniali nell'isola di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 832.)

È aperta la discussione generale sul complesso della legge.

Se non vi sono osservazioni, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati demaniali e quelli provenienti dalle Università dell'isola di Sardegna, descritti nello stato annesso alla presente legge e vidimato dal ministro delle finanze. »

SULIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Sulis ha facoltà di parlare.

SULIS. Questa legge riguarda beni demaniali; il nome stesso a cui si intitola lo dimostra. Ognuno adunque crederebbe che l'elenco compilato dal ministro delle finanze, la di cui approvazione è chiesta da questo primo articolo della legge, dovesse constare di beni veramente demaniali. Eppure non è così, o signori, giacchè dal numero 77 dell'elenco ministeriale al numero 88 si vedono inscritti beni appartenenti alle Università. Or dunque, rimane a sapersi se i beni dell'asse universitario sieno beni demaniali; il Ministero nella sua relazione cita il decreto 2 febbraio 1852. Vediamo dunque che cosa stabilisce questo decreto del 2 febbraio 1852.

« Art. 1. I fabbricati ed ogni sorta di beni immobili, o tali riputati, le rendite, crediti e proventi di qualunque natura, di cui l'amministrazione fosse tenuta dal dicastero dell'istruzione pubblica, sono dati all'amministrazione, salvo i diritti di proprietà che potrebbero competere alle varie Università dello Stato. »

Dunque i beni tutti iscritti nell'elenco del Ministero, eccezione sempre fatta di quei beni che sono iscritti dal numero 77 al numero 88, sono veramente demaniali, giacchè non solo l'amministrazione di tali beni è del demanio, ma lo è eziandio la proprietà; per lo contrario, siccome l'amministrazione soltanto e non la proprietà dei beni dell'asse universitario è nelle mani del Governo, non è più possibile, legalmente parlando, che in questa legge, per cui il Ministero è autorizzato a vendere i beni propriamente demaniali, venga anche autorizzato a vendere i beni propriamente universitari,

Però la cosa, prima di poter venire dilucidata in questo recinto, fu viziata da una pratica tenuta dal demanio nell'isola, poichè fu pubblicato un tiletto di vendita di alcune terre appartenenti all'Università di Sassari, e quantunque il Consiglio universitario abbia protestato presso gli agenti demaniali in ordine alla illegalità di questa affissione di tiletti, pure il demanio rimase affatto sordo a queste proteste, passò oltre e forse avrà già venduto tali beni. Ma, o signori, o vogliamo andar secondo che la legislazione vuole, o vogliamo rompere ogni ritegno di legislazione.

Per me credo che l'articolo 1 della presente legge, nel quale vien detto che il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali iscritti nella tabella annessa, sia accettato, ma che dalla tabella annessa debbansi togliere i beni posti sotto i numeri dal 77 all'88; giacchè, ripeto, i beni iscritti in questi numeri non sono demaniali, sono universitari.

Egli è vero che la Commissione volle nell'articolo 7 del progetto far valere il diritto di proprietà di questa Università, dichiarando che il prodotto dei fabbricati appartenenti ai corpi universitari sia convertito in capitale fruttifero a beneficio della stessa Università che ne è proprietaria; ma oltrechè io non so se l'onorevole ministro delle finanze intenda accettare quest'aggiunta fatta dalla Commissione... (*Il ministro delle finanze fa cenni negativi*) siccome anzi ora accenna il signor ministro delle finanze di non voler accettare questa aggiunta, io credo mio dovere di insistere nell'emendamento che intendo proporre all'articolo 1, o, per meglio dire, insisto acciocchè dall'elenco dei beni vendibili, cui si riferisce l'articolo 1, siano tolti tutti i beni descritti dal n° 77 al n° 88, giacchè questi beni non sono demaniali, ma sono universitari.

Infatti, l'unico fondamento legislativo della volontà ministeriale essendo il regio decreto 2 febbraio 1852 e questo regio decreto dichiarando che solamente l'amministrazione potesse, a sua volontà, vendere i beni di cui non ha la proprietà, ma che amministra; io quindi per rendere le cose a quel sistema di legalità, da cui le hanno distolte i capricci e gli arbitrii degli ufficiali demaniali dell'isola, faccio proposta che dall'elenco presentato dal Ministero siano tolti i beni iscritti dal n° 77 al n° 88.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. La questione sollevata dall'onorevole Sulis in occasione della presente legge è certamente gravissima. Si tratta di sapere se le Università dello Stato siano corpi morali capaci di possedere e di amministrare rendite proprie. Se si dovesse trattare a fondo siffatta questione, io temo che la discussione prenderebbe tali proporzioni da durare, se non quanto la discussione sul trasferimento della marina militare alla Spezia, certo poco meno, giacchè si entrerebbe in sì vasto campo di teorie e di principii da potervi a tutt'agio lungamente spaziare; invece che, considerandola dal lato pratico, io credo si potrà facilmente venire a un buon accordo.

Se le Università avessero tali fondi e rendite proprie provenienti da capitali di cui fossero assolute proprietarie, che bastassero a tutte le loro spese, io terrei la cosa veramente grave, perchè da puramente teorica la questione di vedere se lo Stato possa disporre di una parte di queste rendite, o, per servirmi di un'espressione volgare, se possa incamerarle, per valersene ad usi alla Università proprietaria estranei, diventerebbe essenzialmente pratica. Ma pur troppo non è così: i beni posseduti dalle Università e le rendite dei minervali erano ben lungi dal bastare a far fronte a tutte le spese che occorrono per mantenerle, e alla deficienza di fondi doveva sopperire l'erario pubblico. Quei beni adunque non erano in certo modo che un supplemento alla dotazione erariale.

Qual vantaggio potevano le Università ricavare da queste rendite? Nessuna, giacchè lo Stato è sempre obbligato a concorrere: se queste rendite crescessero, scemerebbe probabilmente la quota di concorso.

SINEO. Domando la parola.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Quindi le Università non hanno alcun interesse a mantenere separate le rendite di cui erano in possesso. Lo Stato sopperisce a tutti i bisogni delle Università, ed in ciò non è guidato dalla maggiore o minore rendita di esse. Diffatti, o signori, nelle varie e lunghe discussioni che ebbero luogo in questa Camera relativamente all'istruzione pubblica, non avete mai udito, per fare allocazioni o per operare economie, mettere innanzi i redditi speciali di questa o di quell'altra Università.

Ben diversa sarebbe la cosa, se alcuna di queste rendite fosse destinata ad un uso speciale, e se l'origine della medesima venisse dalla volontà del donatore che le avesse data una destinazione particolare, come sarebbe, a cagion d'esempio, il lascito Baricco ed altri di tal fatta.

Queste rendite non debbono sicuramente impiegarsi per sopperire ai bisogni delle Università, ma invece vogliono essere separate dalle altre e gelosamente custodite. Ma quanto a quelle che non hanno una destinazione speciale, e che debbono servire a mantenere le Università, a che giova il tenerle in disparte? Allora lo Stato avrebbe ragione di dire loro: se siete gelose delle vostre rendite, se volete che siano separate, bastate a voi medesime, ed io non vi presterò più il mio concorso nelle vostre occorrenze.

Quindi le Università non hanno verun interesse che si separino tali loro averi; anzi queste, come parte integrante dello Stato, debbono preferire che siano amministrati dal demanio, perchè se in esse si trova sicuramente maggior dottrina che negl'impiegati del Ministero delle finanze, questi sono certamente più abili nelle cose di amministrazione.

Io posso assicurare la Camera che, dopochè i beni delle Università furono amministrati dal dicastero delle finanze, diedero molto maggiori prodotti, che non quando tale amministrazione era in mano delle Univer-

sità stesse. Non dico che si commettessero abusi, ma quell'amministrazione era talmente paterna, che i beni rendevano quasi niente. A Torino, per esempio, vi era un isolato molto vasto, il quale rendeva la metà di quanto doveva rendere, l'isolato cioè di San Francesco da Paola. È pertanto di vera utilità per lo Stato, e quindi per le Università, che questa amministrazione sia concentrata nelle mani delle finanze. Questo dissi quanto alla quistione generale.

Forse l'onorevole Sulis e quelli che combattono il progetto ammetteranno l'opportunità del provvedimento con cui si è affidata tale amministrazione agli agenti delle finanze, ma non vorranno che si conceda al Governo la facoltà di addivenire all'alienazione dei fondi. Io qui distinguo: se questi fondi potessero o direttamente o indirettamente servire ad un oggetto universitario, certo io direi: non vendiamo questi fondi, manteniamone la destinazione, perchè non abbiamo abbondanza di locali per distribuire la pubblica istruzione.

Ma qui si tratta di vendere fondi i quali non hanno altra destinazione che di procurare una rendita, e l'opportunità della cui rendita non credo possa mettersi in dubbio, giacchè si tratta di piccole case, le quali avrebbero bisogno di riparazioni, e che, amministrate dal demanio, costano più che se fossero nelle mani dei privati.

Prendo i numeri citati dall'onorevole Sulis. Il numero 77 dell'elenco è una casa bassa situata nella strada di San Donato, composta di due camere, affittata per l'annua somma di 67 lire. L'altro numero rappresenta pure una piccola casa situata dietro le carceri, parimente di due camere, affittata per 86 lire.

Ora io vi domando se queste sono proprietà di natura tale da poter essere amministrate utilmente dal demanio, se queste piccole case, abitate da inquilini probabilmente molto poveri, in uno stato di deperimento, siano immobili che il demanio possa mantenere con utilità. Quindi l'opportunità della vendita di questi stabili è per sè evidente. Mi pare di avervi dimostrato che le Università non hanno nessun interesse a che si mantenga separata quest'amministrazione, a che il loro patrimonio sia amministrato a parte, e che loro se ne lasci, fino ad un certo punto, la disposizione.

Vi ho dimostrato poi nella fattispecie, che, riguardo ai beni posseduti dalla Università di Sassari, sono appunto quelli la di cui alienazione è la più opportuna, quella che possa dare migliori risultamenti.

Per questi motivi io spero che la Camera vorrà votare il presente progetto di legge, e che i deputati a cui sta a cuore l'interesse delle Università, avranno fede nello spirito di larghezza e di generosità che ha sempre animato questa Camera tutte le volte che si è trattato di fornire alle Università del regno i mezzi per compiere la nobile missione loro affidata.

SINEO. Io mantengo la quistione sul terreno pratico sul quale l'ha portata l'onorevole presidente del Consiglio. Credo anch'io che si è fatto un benefizio alle Università, confidando l'amministrazione dei loro beni agli impiegati delle finanze dello Stato. Credo che sia anche lodevole l'idea del Governo di mettere in vendita questi beni; essendo da presumersi che il prodotto del capitale sarà maggiore di quello dei beni; o, se non sarà maggiore, almeno non si avranno più le spese per l'amministrazione. Ma io consento coll'onorevole Sulis che si debba tener separato questo patrimonio delle Università: e non entrerò, per provar ciò, in una discussione teorica sopra il diritto che hanno i corpi morali di conservare i loro patrimoni.

L'articolo 1 proposto dal Ministero potrebbe, con una lieve modificazione, riservare le ragioni di proprietà che sono state riconosciute coi provvedimenti anteriori e che sono rivendicate dall'onorevole Sulis. Basterebbe che si dicesse: il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati demaniali e quelli *propri* delle Università dell'isola di Sardegna.

Con questo si riconosce la proprietà, come era riconosciuta precedentemente, e il principio resta salvo. Adesso vediamo le conseguenze. L'onorevole presidente del Consiglio osservò che, facendosi fronte con danaro nazionale alla maggior parte dei bisogni delle Università, non hanno esse interesse di distinguere il loro patrimonio dalle rendite che ricevono per concorso dallo Stato. Ciò è vero nella condizione attuale; ma giustamente, a mio credere, l'onorevole Sulis avvisò ad un avvenire più o meno lontano, più o meno probabile, ma a cui si deve badare.

Il principio che la Camera ha a così grande maggioranza proclamato, il principio della libertà dell'insegnamento, può accadere che un giorno si traduca in fatto. Ciò avverandosi, può accadere più facilmente quello che taluni prevedono, che non tutte le Università dello Stato siano mantenute. In questo caso è giusto che i fondi che attualmente sono localizzati a favore di una data Università, non siano divertiti e siano mantenuti a favore dell'istruzione locale, tanto più che lo Stato, potendo sottrarsi ai soccorsi che dà a determinate Università, trattandosi di libera istruzione potrebbero supplire i privati, e stabilire una Università libera, la quale avrebbe già un principio di rendita in quelle piccole proprietà che le si riserverebbero.

Io credo che, oltre al sostituire la parola *propri* a quella *provenienti*, si potrebbe ancora aggiungere un articolo col quale si dichiarerebbe che il capitale proveniente dalla vendita dei fabbricati propri delle Università dell'isola di Sardegna debbano convertirsi in altrettante iscrizioni sul debito pubblico a nome di quelle Università. In questo modo si salva l'avvenire, non si risolve la quistione, in modo irretrattabile, e credo che l'onorevole Sulis sarà soddisfatto e sarà anche soddisfatto il Parlamento di fare un atto di giustizia.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Desiderando la conciliazione sul terreno pratico, non ho difficoltà di accettare la proposta modificazione all'articolo 1, che consiste nel dire: « Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati demaniali

e quelli *propri*, a luogo di *provenienti*, delle Università dell'isola di Sardegna, ecc. »

Io crederei però inutile la proposta fatta di convertirli in rendite, perchè si dovrebbe tenere un conto separato, riscuotere queste rendite, e poi incassare il prodotto delle rendite stesse che sarebbe confuso nell'attivo del bilancio. Ma per salvare il principio, io non avrei difficoltà di fare un'aggiunta all'articolo 7 in questi termini:

« Per quello però dei fabbricati appartenenti all'asse universitario, sarà inscritto un credito corrispondente a favore delle Università che ne sono proprietarie. »

D'ARCAIS, *relatore*. Ancorchè la Commissione non sia in numero, credo poter, in nome della medesima, aderire alla proposta del signor ministro perchè credo che essa esprima l'idea della Commissione, che voleva fosse salva la proprietà delle Università, e questo si ottiene colla modificazione fatta all'articolo 1; quindi coll'aggiunta proposta all'articolo 7 si provvede perchè il prodotto dei beni delle Università, di cui si tratta, sia fruttifero, come appunto desiderava la Commissione.

SULIS. Io ritiro il mio emendamento ed accetto la proposta modificazione ed aggiunta.

PRESIDENTE. Pongo intanto ai voti l'articolo 1 così concepito:

« Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati demaniali e quelli propri delle Università dell'isola di Sardegna, descritti nello stato annesso alla presente legge e vidimato dal ministro delle finanze. »

(La Camera approva.)

(Indi sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica. Tuttavia i beni il cui valore giusta la perizia non eccede le lire cinquecento, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In questa conformità il Governo è autorizzato a vendere gli stabili che figurano ai numeri 44 e 45 di detto stato.

« Art. 3. L'alienazione autorizzata dall'articolo 1 seguirà colla rinuncia al riscatto riservato al demanio dello Stato nell'articolo 427 del Codice civile.

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del ministro delle finanze previo il parere del Consiglio di Stato.

« Art. 5. Quanto al modo ed alle epoche del pagamento ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato.

« Art. 6. Per gli effetti della presente legge è derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione in contrario.

« Art. 7. Il prodotto della vendita dei fabbricati demaniali, autorizzata colla presente legge, sarà applicato ad apposita categoria del bilancio attivo dell'esercizio 1857. Per quello però dei fabbricati appartenenti all'asse universitario, sarà iscritto un credito corrispondente a favore delle Università che ne sono proprietarie. »

(Si procede alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	108
Maggioranza	55
Voti favorevoli. 103	
Voti contrari 5	

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE: MODIFICAZIONE ALLA TARIFFA DI RIVENDITA DELLE POLVERI DA CACCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama ora in discussione il progetto di legge per modificazione alla tariffa di rivendita delle polveri da caccia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1018.)

La discussione generale è aperta.

SULIS. Vorrei fare un'istanza al signor ministro delle finanze.

Lodo il concetto di questa legge, perchè questa riforma è utile, sia che si riguardi al profitto delle finanze, sia che si riguardi al comodo dei consumatori. Ma, se sono bene informato, esiste un regolamento nel quale è detto che vi sarà in ogni mandamento una rivendita di polveri da caccia. Or bene, vi sono delle città le quali comprendono più mandamenti ed alle quali non è interamente applicato il disposto del regolamento.

Nella città di Sassari vi sono due mandamenti, eppure ivi trovasi una sola rivendita di questo genere, e ciò pregiudica, sino ad un certo punto, allo smercio, poichè non tutti i cittadini hanno comodo di andarsi a provvedere a quest'unica bottega. Che se il regolamento fosse sinceramente adottato, allora nella città vi sarebbero due botteghe di rivendita di polvere da caccia, il che tornerebbe utile ed ai cittadini, ed all'erario; quindi la mia istanza è questa che, se tale regolamento esiste, venga sinceramente applicato, e quando non esista, si provvegga a che sia stabilito che per ogni mandamento vi sia una di queste botteghe di rivendita di polvere da caccia.

Credo che la mia istanza sarà facilmente accolta, perchè riguarda non solo le comodità possibili ai compratori, ma anche lo smercio più facile di questa regalia.

CAVOUR, *presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze*. Vi provvederò, nè mi oppongo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

(Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli del progetto e l'annessa tabella:)

« Art. 1. A cominciare dal 1° luglio 1857 i prezzi di vendita della polvere fina ed ordinaria da caccia, stabiliti dalla legge 19 febbraio 1850, subiranno le variazioni determinate dall'annessa tariffa.

« Art. 2. Le dette due qualità di polvere saranno messe in vendita rinchiuse in iscatole di latta, della capacità di un mezzo chilogramma caduna, portanti all'esterno l'indicazione della provenienza delle medesime dai magazzini delle gabelle, e colorite in verde quelle destinate per la polvere fina da caccia, ed in color bruno-rosso quelle destinate per la polvere ordinaria da caccia.

« Art. 3. Le sovrindicate due qualità di polveri che attualmente si trovano preparate in pacchi con o senza lamina di piombo, secondo il disposto della tariffa annessa alla legge 17 febbraio 1850, continueranno però a vendersi fino a tutto dicembre 1858 agli attuali prezzi, minori di centesimi 50 per ogni chilogramma di quelli stabiliti dalla presente legge.

« Art. 4. Nulla è innovato riguardo ai prezzi delle altre qualità di polveri ed alle disposizioni vigenti per questo ramo di privativa. »

Variazioni alla tariffa dei prezzi di vendita della polvere da caccia, fina ed ordinaria.

Generi di privativa demaniale	Prezzi di vendita per ogni chilogramma in peso netto compreso il valore dei recipienti — Dai magazzini ai distributori	Dai distributori al pubblico
Polvere fina da caccia chiusa in scatole di latta color verde	7 50	8 »
Polvere ordinaria da caccia in scatole di latta di color bruno rosso	5 »	5 50
Vendita all'estero.		
Polvere fina da caccia in scatole di color verde	6 50	»
Polvere ordinaria da caccia in scatole di color bruno rosso	4 »	»

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 107
Maggioranza 54
Voti favorevoli 105
Voti contrari 2

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DELLA LEGGE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI GRANI IN CASALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la ricostruzione della caserma dei Grani in Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1016.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera se vuol passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli del progetto:)

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 120,000 per la ricostruzione della caserma dei Grani nella città di Casale, secondo il progetto in data 23 ottobre 1856, firmato Staglieno conte, colonnello del genio militare.

« Art. 2. La suddetta spesa sarà stanziata nei bilanci passivi del Ministero della guerra per gli esercizi 1857-1858 e ripartita come cifra:

Esercizio 1857. . . . . L. 80,000
Id. 1858. . . . . » 40,000
Totale . . . L. 120,000

« Art. 3. La parte di spesa che a termini dell'articolo precedente deve essere stanziata nel bilancio del 1857, sarà applicata ad apposita categoria sotto il n° 81, e colla denominazione: *Costruzione di una caserma per la compagnia pontieri nella città di Casale.* »

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 110
Maggioranza 56
Voti favorevoli 90
Voti contrari 20

(La Camera approva.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE: ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI IN TERRAFERMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'alienazione di beni demaniali in terraferma. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 864.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono successivamente approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare i beni demaniali descritti nella tabella annessa alla presente legge.

« Art. 2. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pubblica; tuttavia i beni il cui valore non eccede, giusta la perizia, le lire *cinquecento*, potranno essere alienati per trattativa privata.

« In tale conformità il Governo è autorizzato a vendere pure gli stabili che figurano ai numeri 1, 9, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 53, 54, 55, 60 e 67.

« Art. 3. Per l'alienazione autorizzata all'articolo 1 e per gli effetti tutti della presente legge è derogato all'articolo 427 del Codice Civile e ad ogni altra disposizione in contrario.

« Art. 4. L'approvazione dei contratti avrà luogo col mezzo di decreti del ministro delle finanze, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Art. 5. Quanto alle epoche del pagamento, ed altre condizioni della vendita, il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato.

« Art. 6. Le vendite autorizzate colla presente legge saranno regolate in modo che il relativo prodotto venga applicato per la metà circa sul bilancio attivo 1857, e per il rimanente su quello del 1858. »

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti		107
Maggioranza		54
Voti favorevoli	97	
Voti contrari	10	

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Facoltà al comune di San Raffaele di costrurre un porto natante sul Po e di percevernè il pedaggio;

2° Censimento della popolazione;

3° Disposizioni intorno alle pensioni civili e militari.